

17 6 DIC 2008

Prot. n° 119/TP1 USEGPG



PROVINCIA DI CAGLIARI
PROVINCIA DE CASTEDDU

Assessorato all'Ambiente e Difesa del Territorio
Settore Ecologia e Protezione Civile
U.O.C. VIA - VAS- Inquinamento Atmosferico e Acustico
Via Cadello, 9b-09131 Cagliari

Alla Società Syndial S.p.A.
Località Macchiareddu
09032 ASSEMINI
C.P.502-09124 CAGLIARI

Al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del
Territorio e del Mare
Direzione generale per la salvaguardia
ambientale
via Cristoforo Colombo 44
00147 ROMA

Alla Regione Autonoma della Sardegna
Assessorato della Difesa dell'Ambiente
Servizio tutela dell'atmosfera
Via Roma, 80
09123 CAGLIARI

Alla Reg. Carabinieri Sardegna
Nucleo Operativo Ecologico
Via Ariosto,24 09100 CAGLIARI

All'Arpas
Viale Palabanda, 09
09123 CAGLIARI

All'Azienda ASL n. 8 Dipartimento di
Prevenzione
Via Romagna, 16/a
09131 CAGLIARI

Al Sig. Sindaco del Comune di
09032 ASSEMINI

Oggetto: Adeguamento autorizzazione definitiva alle emissioni atmosferiche, determinazione RAS n°1544/II del 10 luglio 2001, rilasciata alla Società EniChem, stabilimento di Assemini, volturata a favore della Società Syndial SpA Attività Diversificate, con determinazione RAS n°2066/II del 03 settembre 2003, relativo all'installazione ed esercizio di due caldaie provvisorie, di capacità ciascuna di 9,8 Mw, per la produzione di vapore.

In riferimento all'oggetto si trasmette copia del provvedimento, Det. Dirigenziale N° 227 del 6/12/2008.

Si invitano i soggetti in indirizzo, competenti alla vigilanza e al controllo ambientale in materia di emissioni in atmosfera in attuazione alle disposizioni del D.Lgs. n. 152/06, compatibilmente con le proprie esigenze di servizio, di provvedere e predisporre opportuni controlli per la verifica del rispetto delle prescrizioni contenute nell'atto in oggetto, comunicando al Settore scrivente le relative risultanze.

Distinti saluti

Resp.Proc. R.Usai



IL DIRIGENTE
(Ing. Ignazio Farris)





Provincia di Cagliari - Provincia de Casteddu

Ecologia e Protezione Civile

Determinazione del Dirigente

SETTORE RAGIONERIA	SETTORE AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI
<p>Visto del Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell' art. 151, comma 4 del Dlgs n°267/2000</p> <p>Cagliari, <u>6-12-2008</u></p> <p>Il Dirigente</p>	<p>La presente determinazione è pubblicata col n. <u>2743</u> all'Albo Pretorio della Provincia dalla data odierna e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi</p> <p>Cagliari, <u>15/12/08</u></p> <p>Il Dirigente</p>

N. Determinazione 227

Del: 06/12/2008

Oggetto: Adeguamento autorizzazione definitiva alle emissioni atmosferiche, determinazione regionale n°1544/II del 10 luglio 2001, rilasciata alla Società EniChem, stabilimento di Assemini, volturata a favore della Società Syndial SpA Attività Diversificate, con determinazione regionale n°2066/II del 03 settembre 2003, relativo all'installazione ed esercizio di due caldaie provvisorie, di capacità 9,8 Mw ciascuna, per la produzione di vapore.

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- con determinazione regionale n° 1544/II del 10 luglio 2001, venne rilasciata alla Società EniChem, per il sito di Assemini, l'autorizzazione definitiva alle emissioni atmosferiche, ai sensi degli articoli 15 e 13 del DPR 203/88;
- con determinazione regionale n° 2066/II del 03/09/2003 la stessa autorizzazione è stata volturata a favore della Società Syndial S.p.A. Attività Diversificate;
- con determinazione regionale n° 1964/II del 15 dicembre 2006, la Syndial SpA è stata autorizzata alla gestione di un impianto di trattamento di rifiuti speciali, che prevede, come fase 3, la marcia di un impianto di Trattamento Acque di Falda (T.A.F.) di potenzialità pari a 180 mc/h;

Considerato che:

- la Società Syndial SpA Attività Diversifica, sede legale San Donato Milanese(Mi), Piazza Boldrini I, ha presentato con nota prot. n° 026/08 del 31/01/2008 al Ministero dell'Ambiente, della Salute e del Territorio una comunicazione di aggiornamento della richiesta di Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.) nella quale si prevede l'inserimento di due nuovi

punti di emissione relativi alla marcia di due caldaie provvisorie tali da permettere la messa in esercizio dell'impianto TAF, in attesa che venga installata la caldaia definitiva;

- la Società Syndial SpA Attività Diversifica, non essendosi concluso l'iter procedurale dell'A.I.A., ha presentato alla Provincia di Cagliari, con nota assunta al protocollo n°85271 ISECPC del 17/06/2008, istanza di adeguamento della succitata autorizzazione regionale alle emissioni in atmosfera n. 1544/II del 10/07/2008, per l'impianto sito nella zona industriale Macchiareddu- Assemini, relativamente all'installazione delle due caldaie provvisorie, nelle more dell'Autorizzazione Integrata Ambientale;

- si sono svolte, ai sensi dell'art. 14, co 1, della L. n. 241/1990, tre conferenze dei servizi:
 - in data 15/07/2008, convocata con nota prot n° 91078 usecpc del 1/07/2008
 - in data 22/09/2008, convocata con nota prot n° 121476 usecpc del 08/09/2008
 - in data 17/11/2008, convocata con nota prot n° 146564 usecpc del 05/11/2008

alle quali hanno partecipato i rappresentanti dell' Assessorato regionale della Difesa dell'Ambiente, del Comune di Assemini, del Dipartimento di Prevenzione della ASL n. 8 di Cagliari, del servizio valutazione e analisi ambientale dell'ARPAS, della società Syndial SpA e della Provincia di Cagliari;

- nel corso della conferenza del 17/11/2008 in particolare le amministrazioni suddette ognuna sulla base delle proprie competenze (l'amministrazione regionale con nota prot. n. 29224 del 17/11/2008) hanno espresso parere di merito positivo alla domanda di adeguamento presentata dalla Società Syndial SpA;

Vista la Legge 19 dicembre 2007, n. 243 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 ottobre 2007, n. 180, recante differimento di termini in materia di autorizzazione integrata ambientale e norme transitorie" la quale prevede all'art. 2, comma 1-bis, che le autorità che hanno rilasciato le autorizzazioni di settore provvedano all'adeguamento di tali autorizzazioni, nelle more del rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale;

Vista la Legge 28 febbraio 2008, n. 31 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, recante proroga dei termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni urgenti in materia finanziaria";

Vista la normativa di settore D.Lgs, n. 152/2006;

Vista la Legge regionale n. 9/2006;

Vista la Nota del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare prot.DSA-2008-0021773 del 06/08/2008, con la quale si precisa che "...nelle more del rilascio dell'AIA, ai sensi del comma 1-bis dell'articolo 2 del decreto-legge n.180 del 30 ottobre 2007, convertito con modificazioni dalla legge n. 243 del 19 dicembre 2007, spetti alle autorità che hanno rilasciato alla Syndial S.p.A. le autorizzazioni ambientali procedere, ove non ritengano sufficienti le autorizzazioni già rilasciate, all'aggiornamento e/o alla modifica di tali autorizzazioni";

Vista la dichiarazione di non aggravio di rischio presentata dalla Società Syndial SpA, assunta con nota prot n°145586 del 3/11/2008;

Vista la nota di merito prot.n.6078 del 31/10/2008 della Direzione Regionale per la Sardegna dei Vigili del Fuoco riguardante la Dichiarazione di non aggravio di rischio della Syndial;

Preso atto di quanto emerso in sede istruttoria, in particolare dall'esame della documentazione presentata dal richiedente e nel corso delle conferenze dei servizi, da cui risulta:

- che l'attuale autorizzazione definitiva alle emissioni citata in premessa consente, quanto necessario per l'assetto dello stabilimento, la marcia contemporanea di due generatori di vapore F 301 B (capacità 55Mw con punto di emissione E3 bis) e F 301 C (capacità 24 Mw con punto di emissione E3 ter);

- che è imminente l'avviamento dell'impianto definitivo Trattamento Acque di Falda, per la messa in sicurezza dell'area interna di stabilimento;

- che il fabbisogno di vapore per consentire la marcia del nuovo impianto TAF richiederebbe la marcia contemporanea dei due generatori di vapore F301B e F301C;
- che l'installazione e la marcia delle due caldaie provvisorie in oggetto è alternativa alla marcia di una delle due caldaie autorizzate e che comunque la caldaia F301B da 55 Mw funzionerebbe solo in fase di manutenzione e fermata delle altre tre caldaie;
- che i due nuovi punti di emissione, come evidenziato nella documentazione presentata, sono identificati con le sigle E12 e E13 e convogliano le emissioni delle due caldaie provvisorie alimentate a propano con potenza termica di 9,8 Mw ciascuna;

DETERMINA

1. di aggiornare, ai sensi del art.2, co.1-bis, del decreto-legge n. 180/2007 convertito con modificazioni nella Legge 19 dicembre 2007, n. 243 e nel rispetto dell'allegato 1 parte V del D.Lgs n.152/2006, l'autorizzazione vigente (determinazione regionale n° 1544/II del 10/07/2001) già rilasciata alla Società Syndial- sede legale San Donato Milanese(Mi), Piazza Boldrini I, ubicata nella zona industriale Macchiareddu-Assemini, relativamente all'installazione ed esercizio di due nuove caldaie, di potenzialità termica di 9,8 Mw ciascuna, utilizzate per la produzione di vapore, nelle more della definizione del procedimento AIA in itinere presso il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare;

2. di aggiornare la suddetta autorizzazione regionale vigente (determinazione n° 1544/II del 10/07/2001) relativamente alle emissioni in atmosfera derivanti dai nuovi punti di emissione E12 ed E13 vincolando la Società Syndial SpA al rispetto delle **condizioni e prescrizioni** di seguito riportate:

2.1. si dovrà procedere ad un controllo analitico dei punti di emissione **E12, E13** determinando annualmente, contestualmente alla **portata e alla temperatura**, i parametri indicati nella tabella che segue:

Punti di Emissione	Impianto di Abbattimento	Inquinante	Combustibile utilizzato	Rif.normativa
E12, E13	No	Polveri Ossido di azoto Ossido di zolfo	GPL	Punto 1,3 parte III dell'allegato I, allegati Parte 5 del D.Lgs 152/06

2.2. dette analisi dovranno essere trasmesse alla Regione, alla Provincia, al Comune, all'ARPAS e all'ASL n.8. La Direzione dello stabilimento dovrà segnalare all'Organo di vigilanza, con un preavviso di almeno 15 giorni, le date in cui intende effettuare i prelievi per consentire l'eventuale presenza dei tecnici dei servizi;

2.3. per l'effettuazione degli autocontrolli e per la presentazione dei relativi risultati devono essere seguite le norme UNICHIM, le stesse norme devono essere applicate ai metodi di campionamento ed analisi per flussi gassosi convogliati. Qualora per l'inquinante da determinare non esista metodica analitica UNICHIM, nella presentazione dei risultati deve essere descritta la metodica utilizzata;

2.4. i punti di emissione dovranno essere dotati di appositi bocchelli di prelievo per l'effettuazione dei campionamenti. I punti di prelievo dovranno essere resi accessibili agli Organi di Controllo attraverso sistemi di accesso a norma di legge in materia di sicurezza;

2.5. le due nuove caldaie dovranno essere sottoposte a manutenzione secondo le modalità e le tempistiche riportate nella scheda tecnica di manutenzione del costruttore;

2.6. dovrà essere adottato un apposito registro, con pagine numerate e firmate dal Responsabile dell'impianto, per annotazioni di quanto sotto specificato:

les

2.6.1. interventi di manutenzione ordinaria e/o straordinaria la data, l'orario e i risultati dei controlli delle parametri emissivi nonché parametri di marcia dell' impianto nel corso dei prelievi;

2.6.2. tale registro dovrà essere reso disponibile ogni qualvolta ne venga fatta richiesta dagli organi di controllo;

3. il termine per la messa a regime del processo è stabilito in 30 giorni a partire dalla data di avvio degli impianti;

4. la marcia delle due caldaie provvisorie di cui al punto 1 e della caldaia F301C da 24 Mw è alternativa alla marcia della caldaia F301B, in ogni caso la caldaia F301B (capacità 55 Mw) dovrà funzionare solo in fase di manutenzione ordinaria e straordinaria e nei casi di fermata delle altre tre caldaie;

5. in caso di inosservanza delle prescrizioni autorizzatorie la Provincia procederà alla diffida o alla diffida e contestuale sospensione dell'attività ovvero alla revoca dell'autorizzazione secondo quanto disposto dall'art. 278 del D.Lgs n°152 del 3 aprile 2006. Per quant'altro non specificatamente previsto nel presente provvedimento, si fa riferimento alla vigente normativa in materia di tutela ambientale ed in particolare alle disposizioni previste nel citato D.Lgs 152/2006;

6. le due nuove caldaie rimarranno in esercizio sino all'installazione della caldaia definitiva a servizio dell'impianto di Trattamento Acque di Falda;

7. la Società Syndial SpA è tenuta a comunicare tempestivamente all'Amministrazione Provinciale ogni variazione del nominativo del Responsabile dell'attività, delle materie usate e di ogni altra modifica del processo produttivo e del sistema emissivo oggetto dell'autorizzazione;


8. i Soggetti competenti per territorio, in attuazione alle disposizioni del D.Lgs. n. 152/2006, provvederanno a predisporre opportuni controlli per la verifica del rispetto delle presenti prescrizioni;

9. il presente provvedimento lascia impregiudicate le disposizioni e prescrizioni di cui all'autorizzazione regionale (determinazione n° 1544/II del 10/07/2008) e non esime il Titolare dal munirsi di tutte le altre autorizzazioni di competenza di altri Enti.

Di disporre la registrazione della presente Determinazione nel Registro delle Determinazioni di Settore

Di disporre la pubblicazione della presente Determinazione all'Albo Pretorio ai sensi dell'art. 47 del vigente regolamento di contabilità

funzionario tecnico
Roberto Usai



F.to Elettronicamente dal Dirigente
Ing. Ignazio Farris

